

6/1/2009

## Esuberi a precedenza assoluta

AZIENDA SCUOLA  
Di Carlo Forte

### La proposta di contratto sulla mobilità. Obiettivo: calmierare gli effetti dei tagli agli organici

Priorità nei trasferimenti ai prof di ruolo in soprannumero

I docenti che andranno in esubero per i tagli previsti dalla Finanziaria di quest'anno, avranno la precedenza assoluta sui trasferimenti e nella mobilità professionale. È questa la novità più importante contenuta nella bozza di contratto integrativo sulla mobilità, che è stata posta in discussione il 15 dicembre scorso in occasione dell'ultima tornata negoziale. E su cui le trattative riprenderanno nei prossimi giorni. La precedenza avrà priorità su tutte le altre, salvo quella riservata ai non vedenti e agli emodializzati, che prevarrà in ogni caso. Nel testo presentato in sede di contrattazione è stato anche evidenziato più chiaramente il presupposto che dà titolo alla precedenza al personale che ha bisogno, per gravi motivi di salute, di particolari cure a carattere continuativo. Nel caso specifico dovrebbe essere inserita un'esemplificazione che potrebbe fare riferimento alla chemioterapia. In più, per quanto concerne la precedenza prevista per gli assistenti dei disabili gravi, è stato previsto l'inserimento di una disposizione esplicativa sulla documentazione necessaria per provare la convivenza con il disabile. Convivenza che assorbe e prevale la condizione dell'impossibilità ad adempiere all'assistenza da parte di altri parenti obbligati in solido all'assistenza. A questo proposito è stato chiarito che la situazione di convivenza dovrà essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del presidente della repubblica 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Oppure, in alternativa, potrà essere documentata mediante presentazione dello stato di famiglia. Un'altra innovazione importante riguarda la questione della perdita della titolarità per coloro che accettano incarichi di supplenza per tre anni anche non consecutivi. Si tratta di una possibilità prevista per i docenti dall'articolo 36 del contratto e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dall'articolo 59 dello stesso accordo. Essa consiste nella possibilità di accettare incarichi di supplenza annuale, anche per altro ordine di scuola o classe di concorso. Mentre per gli Ata, per diverso profilo oppure incarichi di insegnamento. Il tutto conservando il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta di un particolare tipo di aspettativa non retribuita, che consente all'interessato di giovare di eventuali benefici derivanti dallo svolgimento di un incarico di supplenza. Per esempio, per avvicinarsi alla famiglia oppure per esercitare un'attività più gratificante. Si pensi al collaboratore scolastico di ruolo che ottenga un incarico di supplenza come assistente amministrativo. Oppure al docente meridionale di ruolo in una provincia del Nord, che riesca ad ottenere un incarico di supplenza nella provincia di origine. Fermo restando, però, che tali incarichi comportano svantaggi retributivi. Il beneficio, peraltro, può essere fruito senza limitazione di tempo. Tanto più che esso comporta anche un minore esborso per l'erario, che paga un docente di ruolo come se fosse un supplente. Ma una volta fruito per più di tre anni comporta la perdita della titolarità della sede. E a questo proposito, la bozza di contratto prevede che per ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, il personale interessato dovrà partecipare alla seconda fase del movimento contestualmente al personale titolare nella provincia. Fermo restando che la perdita della titolarità della sede avverrà a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico coincidente con la quarta accettazione dell'assunzione in qualità di supplente.

Il personale interessato, quindi, una volta privato della sede di titolarità, sarà tenuto a presentare domanda di mobilità per ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità. Salvo essere assoggettato al trasferimento d'ufficio in caso di indisponibilità della sede o di mancata presentazione della domanda.



Gilda degli Insegnanti  
LATINA